



COMUNE DI CILAVEGNA

**STATUTO
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
DELLA LOMELLINA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26.06.2001 -
Esecutiva, per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 9.07.2001.

Art. 1 – Istituzione

Viene istituito il Sistema Bibliotecario Intercomunale che assume la denominazione di “Sistema Bibliotecario della Lomellina”.

Art. 2 – Finalità

Il Sistema Bibliotecario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni attuano la cooperazione bibliotecaria, garantiscono l’integrazione e la diffusione dei servizi e delle risorse librarie e documentarie esistenti sul territorio, erogano i servizi bibliotecari e documentari ai sensi della L.R. n. 81 del 14.12.1985.

Art. 3 – Compiti

Le biblioteche aderenti al Sistema, fatta salva l’autonomia di ciascuna, si propongono di:

- 1) formare cataloghi collettivi e predisporre eventuali sistemi informativi coordinati;
- 2) organizzare e gestire il prestito interbibliotecario consentendo, in particolare l’accesso diretto al patrimonio di tutte le biblioteche agli abitanti nel territorio del Sistema;
- 3) promuovere e coordinare le attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura, dell’informazione, del libro e del documento.

Art. 4 – Obiettivi

Il Sistema prevede inoltre di realizzare, compatibilmente con risorse e strumenti a disposizione

- 1) un sistema informatico integrato, al fine di permettere:
 - gestione automatizzata delle funzioni operative delle singole biblioteche e integrazione reciproca dei dati;
 - uniformità di procedure catalografiche;
 - misurazione dei servizi;
- 2) un coordinamento dei programmi e delle iniziative delle biblioteche associate, da realizzarsi tramite programmi pluriennali comuni;
- 3) un coordinamento degli acquisti e delle relative procedure, mediante la definizione di un programma comune di incremento delle raccolte e l’eventuale individuazione di specializzazioni delle singole biblioteche nello sviluppo di particolari settori;
- 4) il rilevamento periodico dei dati statistici;
- 5) la collaborazione con strutture e servizi socio-culturali con particolare riguardo alla scuola;

- 6) formazione ed aggiornamento del personale delle biblioteche del Sistema.

Art. 5 – Durata

La presente convenzione ha validità per il periodo di sei anni dalla data di esecutività di tutti gli atti deliberativi e potrà essere rinnovata.

Si potrà procedere alla risoluzione della presente convenzione a seguito della volontà espressa in tal senso da almeno la metà più uno dei Comuni aderenti al Sistema. Tale volontà dovrà essere espressa con le stesse modalità con le quali gli enti hanno deciso di aderirvi.

Art. 6 – Biblioteca Centro Sistema

La biblioteca civica *L. Mastronardi* di Vigevano, assume le funzioni di biblioteca centro sistema. Ad essa compete l'assicurazione dei servizi di supporto anche alle biblioteche di base.

Art. 7 – Compiti della Biblioteca Centro Sistema

Il Comune sede della biblioteca centro sistema attua sul piano amministrativo i programmi definiti dalla Consulta di cui ai successivi articoli e a tal fine:

- adotta le deliberazioni e gli altri atti amministrativi necessari al funzionamento del sistema;
- realizza la gestione formale e contabile fra le partite aventi vincolo di destinazione del bilancio comunale.

Art. 8 – Organi

Organi del Sistema Bibliotecario della Lomellina sono:

- a) la Consulta;
- b) il Presidente della Consulta;
- c) il Comitato Tecnico;

- d) il Direttore del Sistema.

Art. 9 – La Consulta

La Consulta dei comuni è composta:

- dai Sindaci dei comuni convenzionati o loro delegati, con voto deliberativo;
- dal Direttore del Sistema Bibliotecario, con voto consultivo.

La Consulta dei comuni ha i seguenti compiti:

- elegge tra i propri membri, nella sua prima seduta, il Presidente della Consulta;
- elegge, a maggioranza assoluta tra i componenti del Comitato Tecnico (art. 11), il Direttore del Sistema;
- individua il segretario fra i dipendenti delle biblioteche di uno dei comuni convenzionati;
- approva il programma pluriennale, i piani annuali di attuazione del Sistema, elaborati dal Comitato Tecnico, il bilancio preventivo ed il contro consuntivo;
- formula annualmente la proposta, in relazione al programma pluriennale del sistema, dell'entità dei contributi dei comuni convenzionati;
- formula eventuali proposte di modifica della presente convenzione;
- valuta le proposte di convenzione con altri soggetti pubblici o privati.

La Consulta viene convocata almeno due volte l'anno dal Presidente e, in ogni caso, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle decisioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti aventi voto deliberativo; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno tre dei convocati, tra cui il Presidente.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti della Consulta rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato

Art. 10 – Il Presidente della Consulta

Il Presidente della Consulta è eletto tra i propri componenti, a maggioranza assoluta.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- convocata e presiede la Consulta;
- dispone per l'attuazione dei programmi;
- cura i rapporti con le amministrazioni comunali, la Provincia e la Regione.

Art. 11 – Il Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è composto dai bibliotecari o assistenti di biblioteca responsabili delle biblioteche convenzionate, di ruolo e non.

Il Comitato si riunisce almeno ogni tre mesi e ogni volta il Direttore del Sistema ne ravvisa l'opportunità, o comunque, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La partecipazione al Comitato è considerata diritto e dovere dei bibliotecari e assistenti di biblioteca, che vi prendono parte in tempo-lavoro.

Il Comitato Tecnico ha i seguenti compiti:

- esercita funzioni scientifiche, tecniche e organizzative inerenti l'attività del sistema;
- elabora e propone alla Consulta i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione;
- elabora annualmente una relazione tecnica e statistica sul funzionamento del sistema e delle singole biblioteche, insieme a proposte di revisione e di sviluppo dei servizi.

Art. 12 – Il Direttore del Sistema

Il Responsabile Tecnico del Sistema bibliotecario ha i seguenti compiti:

- partecipa alle sedute della Consulta;
- dirige l'attività del Sistema;
- convoca e presiede il Comitato Tecnico;
- cura il coordinamento delle istituzioni bibliotecarie convenzionate;
- firma la corrispondenza e gli atti di competenza del comitato tecnico.

Per le funzioni di Direttore la Consulta può determinare un compenso forfetario annuo che sarà corrisposto dal Comune sede della B.C.S., all'interno delle risorse di cui all'art. 14.

L'incarico ha durata biennale, con possibilità di riconferma.

Nel caso in cui la Consulta non individui all'interno del Comitato tecnico un Direttore, potrà affidare un incarico esterno a personale qualificato.

Art. 13 – Personale

Il Sistema può avvalersi di personale comandato o assegnato dal Comune sede della B.C.S. o degli altri Comuni convenzionati ed eventualmente della Provincia e/o Regione. Può anche avvalersi dell'opera di terzi mediante accordi, contratti o affidamento di incarichi.

Art. 14 – Bilancio

La Consulta delibera entro il 30 novembre dell'anno precedente il Bilancio annuale di previsione, che verrà ratificato dal Consiglio Comunale del Comune sede della B.C.S., cui è affidato per la gestione formale e contabile.

Le entrate del Sistema sono formate:

- dai contributi dei comuni determinati annualmente e costituiti da una quota fissa di adesione e da una quota variabile, calcolata in base al numero degli abitanti ed in relazione ai costi dei servizi che si intendono assicurare;
- dalle assegnazioni di finanziamenti provenienti dalla Regione e dalla provincia.

Gli organi del Comune in cui ha sede la B.C.S. provvederanno a ratificare, con apposite deliberazioni, gli impegni determinati dalla Consulta, purchè non superino le disponibilità previste dal bilancio di previsione del Sistema.

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

Il recesso del singolo Comune non comporta lo scioglimento del sistema. Se a recedere è la B.C.S., entro sei mesi un altro Comune convenzionato deve dichiarare la propria volontà di assumere alla propria biblioteca il ruolo di B.C.S..

L'effettiva istituzione del sistema è subordinata all'autorizzazione della Giunta Regionale, previo parere della Provincia competente per il territorio, ai sensi della L.R. 81/85.